

COMUNE DI SOSPIROLO

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI
ED AREE PUBBLICHE COMUNALI

COMUNE DI SOSPIROLO

Via Capoluogo n. 105 - 32037 SOSPIROLO (BL) tel. 0437/843100 fax 89517 C.F./Part. IVA 00164110256

OGGETTO: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche -
Classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche.

Proposta dell'Amministrazione comunale per la classificazione in categorie delle strade, spazi ed aree pubbliche ai fini dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

VISTO il terzo comma dell'art. 42 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, il quale stabilisce che la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è graduata a seconda dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche indicate nell'art. 38 del D. Lgs. n. 507/1993 sono classificate in almeno due categorie;

RILEVATO che secondo la norma predetta l'elenco di classificazione è deliberato dal Comune, sentita la Commissione Edilizia, ed è pubblicato per 15 giorni nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici;

RILEVATO che viene proposto di suddividere le aree e spazi pubbliche in n. 2 categorie (centro abitato, zona esterna ai centri abitati individuati ai sensi dell'art. 4 D.L. 30.04.1992, n. 285 - "Nuovo codice della strada") - Centro abitato: insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso da appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

In assenza di una aggiornata toponomastica stradale si richiede di esprimere parere riguardo alla classificazione delle strade, spazi ed aree pubbliche soggette alla tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in n. 2 categorie (centro abitato e zona esterna ai centri abitati) così distinti:

ALLEGATO (B)
ALLA DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE
N. 36 DEL 29.09.1995



COMUNE DI SOSPIROLO

C.A.P. 82037

PROVINCIA DI BELLUNO

c.f./p. IVA 00164110268


Sospirolo, 12.9.1995

Il sottoscritto Antonio PICCOLOTTO funzionario
incaricato del servizio DISTRIBUTORI DI CARBURANTE,

D I C H I A R A

che in questo Comune è operante un'unico distribu
tore:

Distributore AGIP;
Ditta CASANOVA Carlo;
Ubicazione Gron/Belvedere; suolo Privato.



IL FUNZIONARIO INCARICATO
Antonio PICCOLOTTO

I N D I C E

TITOLO I

T A R I F F E

Art. 1 - Oggetto	pag.	1
Art. 2 - Classe del Comune	"	1
Art. 3 - Oggetto della tassa	"	1
Art. 4 - Classificazione delle strade, piazze ed altre aree pubbliche	"	2
Art. 5 - Riduzione tariffaria per categoria	"	2

CAPO I

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI PER ANNO SOLARE

Art. 6 - Occupazione del suolo	"	3
Art. 7 - Occupazione di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo comunale	"	3
Art. 8 - Occupazione di spazi sovrastanti il suolo comunale con tende fisse o retraibili aggettanti direttamente sul suolo pubblico	"	3
Art. 9 - Occupazione di sottosuolo o soprasuolo ..	"	4
Art. 10 - Tariffa per l'occupazione permanente del sottosuolo e soprasuolo nell'anno 1994	"	4
Art. 11 - Distributori di carburante	"	4
Art. 12 - Occupazioni con taxi	"	5

CAPO II

TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

Art. 13 - Occupazioni del suolo	"	5
Art. 14 - Conteggio delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo in aree della medesima categoria	"	6
Art. 15 - Riduzioni specifiche	"	6
Art. 16 - Riduzioni per l'esercizio di attività edilizia	"	7

Art. 17 - Riduzione per le caratteristiche temporali delle occupazioni temporanee ..	"	7
Art. 18 - Aree destinate a parcheggio	"	7
Art. 19 - Aumento di tariffe per fiere e festeggiamenti	"	8
Art. 20 - Riduzione del computo della superficie per lo spettacolo viaggiante	"	8
Art. 21 - Riduzione del computo della superficie ..	"	8

CAPO III

NORME GENERALI

Art. 22 - Occupazioni abusive per protrazione	"	9
Art. 23 - Occupazioni di misura inferiore all'unità impositiva	"	9
Art. 24 - Occupazioni con impianti pubblicitari ...	"	9
Art. 25 - Esenzione dalla tassa	"	9

TITOLO II

DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

Art. 26 - La concessione per l'occupazione permanente	"	10
Art. 27 - Revoca della concessione	"	11
Art. 28 - Revoca della concessione per gravi inadempienze	"	12
Art. 29 - L'autorizzazione alle occupazioni temporanee	"	12
Art. 30 - Occupazioni d'urgenza	"	12
Art. 31 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante ...	"	13
Art. 32 - Revoca dell'autorizzazione	"	13

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI

Art. 33 - Occupazioni permanenti	"	13
Art. 34 - Occupazioni temporanee	"	14
Art. 35 - Sanzioni	"	14

TITOLO IV

GESTIONE DEL TRIBUTO

Art. 35 bis	pag.	15
Art. 36 - Rimborso di riscossioni indebite	"	16
Art. 37 - Adempimenti del responsabile del servizio	"	16
Art. 38 - Adempimenti del concessionario	"	17
Art. 39 - Entrata in vigore	"	17

* * * * *

TITOLO I TARIFFE

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nel territorio del Comune di Sospirolo, secondo le disposizioni contenute nel Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, modificato dall'art. 1 del Decreto Legislativo 28 dicembre 1993 n. 566 nonché con la Legge 28.12.1995 n. 549, art.3 commi 59 e ss., e di seguito richiamate con l'espressione "Decreto 507".

ART. 2 CLASSE DEL COMUNE (43.1)

1. Il Comune di Sospirolo, con popolazione residente al 31.12.1994 pari a n. 3.343 abitanti, applica la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche nei limiti stabiliti per i comuni classificati di classe V.

ART. 3 OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e comunque sui beni appartenenti al demanio e patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono altresì tassabili le occupazioni realizzate su aree private soggette a servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

3. Non sono soggette a tributo le occupazioni di suolo privato o di spazi ad esso sovrastante o sottostante realizzate prima della costituzione della servitù pubblica.

ART. 4
CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, PIAZZE
ED ALTRE AREE PUBBLICHE
(42.3)

1. Agli effetti dell'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il territorio comunale è suddiviso, a seconda della sua importanza ai fini dell'applicazione della tassa, nelle seguenti categorie:

I CATEGORIA "CENTRO ABITATO":

1. San Zenon - 2. Maras - 3. Susin - 4. Sospirolo - 5. Ai Casai di Oregne - 6. Oregne - 7. Piz - 8. Camolino - 9. Volpez - 10. Mezzaterra - 11. Mis - 12. Pascoli - 13. Regolanova - 14. Torbe - 15. Gron - 16. Belvedere di Gron - 17. Ai Fant di Gron - 18. Ponte Mas - 19. San Gottardo.

II CATEGORIA "ZONA ESTERNA AI CENTRI ABITATI"

Tutte le strade, spazi ed altre aree pubbliche esterne ai centri abitati.

Tale classificazione rispetto alla quale è stata sentita la Commissione Edilizia, è allegata a questo Regolamento e con esso sarà pubblicata per quindici giorni all'albo pretorio.

ART. 5
RIDUZIONE TARIFFARIA PER CATEGORIA
(42.6)

1. Per le occupazioni di spazi ed aree classificate in categorie diverse dalla prima, le tariffe sono ridotte nelle seguenti misure:

cat. I 100%

cat. II 50%

/ / /

CAPO I
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI
PER ANNO SOLARE

ART. 6
OCCUPAZIONE DEL SUOLO

1. Per le occupazioni permanenti si applicano le seguenti tariffe annuali (art. 44, 1 a) a seconda della categoria dell'area.

A) OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE

Categoria	Importo
I	L. 34.000/mq 17,560
II	L. 17.000/mq

Ai sensi dell'art. 3 L. 549/95, comma 63 a, viene stabilita la non applicazione della tassa sui passi carrabili.

ART. 7
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI
E SOTTOSTANTI IL SUOLO COMUNALE

(Si applica la tariffa di cui all'art. 6.1.A ridotta ad un terzo). Art. 44, 1° comma, lett. c.

Categoria	Importo
I	L. 11.335/mq
II	L. 5.665/mq

con arrotondamento.

ART. 8
OCCUPAZIONE DI SPAZI SOVRASTANTI IL SUOLO COMUNALE
CON TENDE FISSE O RETRAIBILI AGGETTANTI DIRETTAMENTE
SUL SUOLO PUBBLICO (44.2)

(E' prevista, per la fattispecie, una tariffa pari a quella di cui all'art.6 lett. A, obbligatoriamente ridotta al 30%).

Categoria	Importo
I	L. 10.200/mq
II	L. 5.100/mq

Sono escluse dalla tassazione le tende aggettanti all'interno dei balconi e dalle verande. (38.2)

ART. 9
OCCUPAZIONE DI SOTTOSUOLO O SOPRASUOLO

Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47 del D.Lgs. 507 e successive modifiche nonché dall'art. 3 comma 68 Legge 549/95.

Occupazione con:

- 1) cavi, condutture, impianti in genere.
- 2) per le occupazioni di suolo pubblico realizzato con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

ART. 10
TARIFFA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL
SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO NELL'ANNO 1994 (56.4)

1. Per le occupazioni permanenti di cui al precedente art. 10, fatte nel 1994, la tassa dovuta è conteggiata applicando la tariffa della tassa vigente in questo Comune nel 1993 aumentata del 10 per cento e, comunque, con un minimo di L. 50.000.

ART. 11
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante muniti di un solo serbatoio di capacità non superiore a 3.000 litri limitatamente all'occupazione di suolo pubblico con le attrezzature indicate nella 1^a parte del 6° comma dell'art. 48 del Decreto 507 la tassa è così applicata:

Categoria	Importo
a)	L. 60.000
b)	L. 50.000
c)	L. 30.000
d)	L. 10.000

2. Se il serbatoio è di capacità maggiore ai 3.000 litri la tariffa applicabile è quella del punto 1 aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di mille litri in

più, con la tolleranza del cinque per cento nella misura della capacità.

3. Se il distributore di carburante è munito di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

4. Nel caso in cui i due o più serbatoi siano raccordati fra loro, la tassa di cui al punto 1 è applicata al serbatoio eventualmente di minore capacità ed è maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri degli altri serbatoi.

5. Tutti gli spazi ed aree pubbliche indicati nella seconda parte del comma 6 dell'art. 48 del Decreto 507 occupati in eccedenza alla superficie di 4 metri quadrati sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 6, lett. A.

ART. 12
OCCUPAZIONI CON TAXI
(44.12)

Nel caso di richiesta di concessione per l'occupazione permanente con autovetture adibite a trasporto pubblico (taxi) nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa è commisurata alla superficie del singolo posto assegnato.

CAPO II
TARIFFE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

ART. 13
OCCUPAZIONI DEL SUOLO

Per le occupazioni temporanee del suolo si applicano, in relazione sia alle ore di effettiva occupazione che alla effettiva superficie occupata le seguenti tariffe

A) Occupazioni del suolo comunale

Categoria	Importo giornaliero	Importo orario
I	L. 750/mq $\text{€ } 0,39$	L. 31,25 $\text{€ } 0,92$
II	L. 375/mq $\text{€ } 0,19$	L. 15,60

\uparrow *Giorni/era*
5

\uparrow *Orario*

$\frac{0,39}{2} = 0,195$ $\frac{0,19}{2} = 0,095$ $\frac{31,25}{5} = 6,25$ $\frac{15,60}{5} = 3,12$

Qualora la durata dell'occupazione effettiva sia superiore a 14 giorni la tariffa è ridotta del 50%.

B) Occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale.

Si applicano le tariffe di cui alla precedente lett.

A) ridotte ad un terzo

Categoria	Importo
I	L. 250/mq
II	L. 150/mq

C) Occupazione temporanea con tende e attrezzature similari (art. 45.3)

Categoria	Tariffa minima
I	L. 250 il mq
II	L. 150 il mq

ove le tende sovrastino aree pubbliche già occupate e per le quali è corrisposta la relativa tassa, la superficie da considerare è quella eventualmente sporgente le aree predette.

ART. 14 CONTEGGIO DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASUOLO IN AREE DELLA MEDESIMA CATEGORIA (42.4)

1. Le occupazioni temporanee di cui alla lett. c) del precedente art. 13 aventi la medesima natura funzionale, effettuate nell'ambito della stessa categoria, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

ART. 15 RIDUZIONI SPECIFICHE (45.5)

1. Le tariffe di cui al precedente art. 13 lett. A, B e C sono ridotte:

- del 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, da pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;

- dell'80 per cento per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive;

- del 50 per cento per le occupazioni del suolo necessarie allo scavo e alla messa in pristino dell'assetto superficiale connesso alla realizzazione o eliminazione delle occupazioni temporanee del sottosuolo e soprasuolo.

ART. 16
RIDUZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' EDILIZIA
(45.6 bis)

1. Per le occupazioni da chiunque realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia le tariffe sono ridotte ulteriormente del 50 per cento.

ART. 17
RIDUZIONE PER LE CARATTERISTICHE TEMPORALI
DELLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE (45.8)

1. Le tariffe riferite all'occupazione temporanea sono ulteriormente ridotte del 50 per cento allorché:

- la durata dichiarata non sia inferiore ad un mese ovvero trattasi di occupazione a carattere ricorrente;
- il versamento della tassa dovuta per l'intero periodo di occupazione sia pagato anticipatamente o in due rate; la prima anticipata e la seconda a distanza di un mese. Il pagamento rateizzato è consentito soltanto quando si tratti di occupazione avente una durata di oltre sei mesi;
- il soggetto sottoscriva il documento-quietanza emesso dal Comune al momento del pagamento dell'intera tassa o della sua prima rata per accettazione della clausola con la quale è precisato che non si darà luogo ad alcuna restituzione della tassa versata, e permane l'obbligazione del versamento della seconda rata se non ancora avvenuto, nel caso in cui l'occupazione, per fatto imputabile al contribuente, abbia una durata inferiore a quella prevista dall'atto di autorizzazione.

ART. 18
AREE DESTINATE A PARCHEGGIO
(45.6)

1. Per l'uso delle aree destinate dal Comune con proprio atto a parcheggio custodito ovvero a parcheggio provvisto di parchimetri o apparecchi similari di rilevazione automatica

della durata della sosta e dell'entità della tassa dovuta, la tariffa è stabilita sulla base di quella indicata nel precedente art. 14 lett. A aumentata per tutte le categorie fino al 30 per cento.

Categorie	Importo	Importo orario
I	L. 2.600/mq	L. 108,33
II	L. 1.300/mq	L. 54,16

2. L'individuazione della specifica tariffa è fatta con l'atto di istituzione del parcheggio.

3. Ove la gestione dei parcheggi sia data in concessione, il concessionario è tenuto al pagamento della tassa per l'occupazione permanente rapportata all'intera superficie concessa.

ART. 19
AUMENTO DI TARIFFE PER FIERE E FESTEGGIAMENTI
(45.4)

1. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, escluse quelle per l'installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, non è previsto alcun aumento della tariffa.

ART. 20
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
PER LO SPETTACOLO VIAGGIANTE (Art. 42.5)

1. La superficie occupata con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante è calcolata, ai fini tariffari, nella misura:

- del 50 per cento sino a 100 mq
- del 25 per cento oltre i 100 mq
- del 10 per cento oltre i 1.000 mq

ART. 21
RIDUZIONE DEL COMPUTO DELLA SUPERFICIE
(42.5)

1. Qualora la superficie occupata in modo temporaneo o permanente del suolo, del soprasuolo e del sottosuolo sia superiore ai mille metri quadrati, l'eccedenza è calcolata ai fini tariffari in ragione del 10 per cento.

CAPO III
NORME GENERALI

ART. 22
OCCUPAZIONI ABUSIVE PER PROTRAZIONE
(42.2)

1. Quando l'occupazione permanente o temporanea si protrae oltre il termine finale previsto nella concessione o nella autorizzazione, si applica per tutto il periodo eccedente quello autorizzato o concesso, la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario aumentata del 20 per cento, con salvezza degli interventi necessari per eliminare l'occupazione abusiva.

ART. 23
OCCUPAZIONI DI MISURA INFERIORE ALL'UNITA' IMPOSITIVA
(42.4)

1. Nel caso di più occupazioni permanenti o temporanee, anche della stessa natura funzionale, conseguenti allo stesso provvedimento autorizzativo ma di misura, ciascuna, inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa è determinata autonomamente per ciascuna di esse sull'unità impositiva di un metro quadrato o lineare.

ART. 24
OCCUPAZIONI CON IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Per le occupazioni, sia permanenti che temporanee, effettuate con impianti pubblicitari, è in ogni caso dovuta anche l'imposta sulla pubblicità secondo le modalità di cui al capo I del Decreto 507 e del relativo Regolamento comunale.

ART. 25
ESENZIONE DALLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. (49) del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico e privato nelle aree pubbliche a ciò destinate.

Sono esonerati dalla tassa le occupazioni permanenti e temporanee del sottosuolo con condutture idriche necessarie per l'attività agricola.

3. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a .60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione, sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purchè siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
 - f) occupazioni da parte di Associazioni o Società Cooperative senza fini di lucro, per raccolta di fondi a scopi umanitari o vendita di prodotti di propria fabbricazione.

TITOLO II DISCIPLINA DEGLI ATTI ABILITATIVI

ART. 26 LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune su richiesta in bollo dell'interessato contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare, l'area, il soprasuolo o sottosuolo

FulSho
47. C
sopra

1. La
cui all
strade
compr
criteri i

2. La ta
a) s
frazione

b) st
frazione

49 2-bis. Per
1. impianti c
a) le provinc
annualità,

da 3. Per le oi
87, ad un mas
22 100.000 a
edt km è dovut

b) le fapeJ comun
trasporto, i
contengano

di privata pe
c) le occupaz
n concession

sse assegnai
le occupazi

golamenti di
ipo necessar

è occupazior
to della conc
ncia al termir
ccupazioni d
ccessi carra.

Astenuti n. =

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

di INTEGRARE l'art. 25, 3° comma del Regolamento con l'aggiunta seguente:
"lettera g) occupazione temporanea con tendoni e altre strutture mobili da parte dei comitati frazionali e delle associazioni locali per la organizzazione delle sagre tradizionali e di altre manifestazioni, purché gli eventuali proventi netti siano utilizzati per scopi sociali.

lettera h) occupazioni temporanee da parte di associazioni filantropiche nazionali o regionali per la raccolta di fondi, anche mediante cessione di beni."

Il presente atto con voto unanime viene dichiarato immediatamente eseguibile in forza dell'art. 134, ultimo comma, del T.U. 267/2000.

IL PRESIDENTE
Massimo Tegner

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

Si conferma l'apposizione del parere di regolarità tecnica espresso sulla proposta...

oggetto dell'occupazione, le finalità della stessa e la durata richiesta.

2. Qualora le occupazioni siano finalizzate alla costruzione o all'installazione fissa di manufatti, impianti e/o altre opere, la richiesta, corredata di quanto previsto nel regolamento edilizio, è oggetto di istruttoria contemporanea anche ai fini del rilascio della concessione o autorizzazione edilizia; nel caso di esito positivo delle due istruttorie il rilascio dei due atti abilitativi avviene contestualmente.

3. Nell'atto di concessione è stabilita la durata e sono disciplinati gli obblighi e i diritti del concessionario riguardanti l'utilizzazione del suolo o spazio pubblico ivi compresa l'indicazione della tariffa unitaria applicabile per l'occupazione concessa.

4. Le concessioni sono rilasciate:

- a titolo personale e non ne è consentita la cessione;
- senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere connesse all'occupazione;
- con facoltà da parte del Comune di revocarle con atto deliberativo motivato per sopravvenute esigenze pubbliche.

5. Al termine della concessione, qualora la stessa non sia rinnovata, il concessionario è comunque obbligato ad eseguire, a sua cura e spese, tutti i lavori necessari alla rimozione delle opere installate nonché alla rimessa in pristino del suolo pubblico, nei termini e secondo le modalità stabilite dal Comune nell'atto concessorio.

6. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione di occupazione di suolo pubblico.

ART. 27 REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La revoca della concessione per esigenze pubbliche comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo di mancato godimento dell'area, senza interessi, ed il rimborso delle spese necessarie allo sgombero delle attrezzature mobili.

ART. 28
REVOCA DELLA CONCESSIONE PER GRAVI INADEMPIENZE

1. Nel caso di gravi o reiterate inadempienze alle obbligazioni assunte nell'atto concessorio, verificatesi anche dopo l'apposita diffida, la concessione è revocata in danno dell'interessato. Qualora il soggetto non liberi l'area entro 15 giorni dalla notifica della revoca, il Comune provvede d'ufficio con spese a carico dell'inadempiente.

ART. 29
L'AUTORIZZAZIONE ALLE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Le occupazioni temporanee sono soggette ad autorizzazione del Comune, previa presentazione, almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione, di documentata istanza indicante la natura, il luogo, la superficie e la durata dell'occupazione che si intende effettuare.

2. L'autorizzazione si intende in ogni caso concessa ove non sia stato comunicato al richiedente, almeno cinque giorni precedenti a quello indicato come inizio, specifico e motivato provvedimento negativo.

3. L'autorizzazione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e, comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

ART. 30
OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Nel caso si debba provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono indugio per fronteggiare situazioni di emergenza, le occupazioni temporanee possono essere poste in essere dall'interessato anche prima del rilascio del formale provvedimento di autorizzazione.

2. Ricorrendo tale necessità, l'interessato è obbligato a dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale con telegramma o via fax ed a presentare nei due giorni seguenti la domanda per ottenere la concessione o autorizzazione, come previsto dai precedenti articoli.

3. L'Ufficio provvede ad accertare l'esistenza delle condizioni di urgenza ed all'eventuale rilascio del motivato provvedimento di autorizzazione a sanatoria.

4. In ogni caso, a prescindere dal conseguimento o meno di tale provvedimento, resta fermo l'obbligo di corrispondere il tributo per il periodo di effettiva occupazione, nelle misure stabilite dalla tariffa.

ART. 31
MESTIERI GIROVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 100 metri.

ART. 32
REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

La revoca dell'autorizzazione avviene:

- per inadempienze del soggetto agli obblighi assunti o mancato pagamento della tassa nel termine previsto;
- per sopraggiunte esigenze pubbliche. La revoca consegue ad atto deliberativo motivato e comporta la restituzione della tassa eventualmente pagata per il periodo non goduto, senza interessi.

TITOLO III
DENUNCE, VERSAMENTI
(50 - 56.3)

ART. 33
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le nuove occupazioni permanenti di suolo pubblico effettuate dal 1° gennaio 1996 e per le occupazioni incrementative rispetto a quelle in atto alla stessa data, i

soggetti obbligati devono presentare denuncia ed effettuare il pagamento dovuto per la tassa annuale entro trenta giorni dal rilascio della concessione utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e comunque entro il 31 dicembre dello stesso anno nel quale è stata rilasciata la concessione.

2. La denuncia, completa in tutte le sue parti con allegato l'attestato del versamento effettuato e gli estremi trascritti nella denuncia stessa, è prodotta al Comune anche mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Per gli anni successivi al primo di occupazione, è dovuto soltanto il versamento del tributo nel mese di gennaio, salvo per quanto riguarda l'eventuale variazione dall'occupazione stessa.

4. Per le occupazioni dell'art. 46 del Decreto 507 le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno devono essere denunciate anche cumulativamente ed il versamento effettuato entro il 30 giugno dell'anno successivo.

5. I versamenti, arrotondati alle mille lire superiori o inferiori a seconda che la frazione sia superiore o meno alle lire 500, devono essere fatti nel conto corrente postale intestato al Comune utilizzando lo speciale modello di versamento approvato dal Ministero delle Finanze.

ART. 34 OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee ad eccezione di quelle di cui all'art. 19 il versamento della tassa effettuata nel conto corrente postale comunale mediante il modello ministeriale tiene luogo all'obbligo della denuncia.

2. Per le occupazioni temporanee in occasione di fiere o festeggiamenti o anche di mercati in modo però non ricorrente, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta da apposito bollettario previamente vidimato dal responsabile del servizio.

ART. 35 SANZIONI

1. Soprattasse
- Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa

si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/93.

- Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
- Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

2. Pene pecuniarie

- Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente Regolamento si applica una pena pecuniaria dal L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione.
- La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l'applicazione è irrogata dal responsabile del servizio.

TITOLO IV GESTIONE DEL TRIBUTO

ART 35 BIS

Ai sensi dell'art. 3, ~~68.mo~~ comma, L. 549/95, al di sotto dell'importo di L. 20.000 la tassa per occupazione permanente o temporanea di spazi e aree pubbliche non è dovuta.

Gli esoneri introdotti nel presente Regolamento in applicazione dell'art. 3, comma 63.mo, punti a) b) c) e), hanno effetto retroattivo anche relativamente agli anni nei quali la rispettiva tassa non è stata applicata.

ART. 36
RIMBORSO DI RISCOSSIONI INDEBITE

Per far fronte alle richieste di rimborso fatte dai contribuenti per somme versate e non dovute nei termini previsti dal 6° comma dell'art. 51 del Decreto 507, nonché per la corresponsione dei relativi interessi è istituito un apposito capitolo nella parte "Spesa" del bilancio preventivo annuale.

ART. 37
ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione diretta del tributo secondo le disposizioni di Legge e del presente Regolamento è proposto un responsabile del servizio designato dal Comune, al quale sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, come stabilito dall'art. 54 del Decreto 507.

2. Il predetto responsabile del servizio, ferme restando le sue attribuzioni ai sensi del precedente comma, è comunque tenuto ad istituire i seguenti registri:

- A) registro in cui verranno annotate in ordine cronologico tutte le dichiarazioni presentate ai sensi dell'art. 50, primo comma, del Decreto 507;
- B) registro in cui verranno annotati giornalmente tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
- C) registro in cui saranno annotate le affrancazioni dall'obbligo del pagamento del tributo annuale previsto dall'art. 44, comma 11, del Decreto 507.

3. Tutti i registri, che possono essere costituiti anche da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal Segretario Comunale prima di essere posti in uso.

4. E' facoltà del responsabile del servizio della gestione del tributo istituire in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata in appositi spazi, delle annotazioni da effettuare in ogni registro.

ART. 38
ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO

1. Nel caso di gestione del servizio in concessione, le attribuzioni e gli obblighi di cui all'articolo precedente spettano al concessionario il quale è tenuto anche a custodire nel suo ufficio un elenco o schedario di tutti i versamenti effettuati al Comune in ordine progressivo e di data, con l'annotazione degli estremi e delle quietanze rilasciate dal Tesoriere Comunale o dei versamenti a favore del medesimo mediante il servizio dei conti correnti postali.

2. In luogo dell'elenco o dello schedario possono essere tenute nell'Ufficio, sempre in ordine di progressivo e di data, le originali quietanze di versamento e le originali ricevute del servizio conti correnti postali.

ART. 39
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore l'1.01.1996.

Per il pregresso si richiama quanto disposto dall'art. 1, comma 11, Legge 2.03.1995 n. 349.